

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 199-4401

Piano generale ricostruzione eventi alluvionali 2000-2002 (D.G.R. n. 108-1821 del 18/12/2000 e smi). Intervento denominato "(Comuni di Dora- Po zona sud-ovest di Vercelli) Adeguamento sezioni di deflusso corsi (alvei e attraversamenti) demaniali - Trino Nuovo canale scolmatore". Modifica soggetto attuatore e definizione criteri per stipulazione della convenzione con il soggetto individuato per la realizzazione.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2000, la Regione Piemonte ha approvato, con DGR n. 108-1821 del 20/12/2000, integrata e modificata con DGR 7-2077 del 23/01/2001, il piano generale degli interventi di ricostruzione di competenza regionale ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3090 del 18/10/2000. Il predetto piano è stato integrato e modificato con successivi provvedimenti, assunti anche a seguito del verificarsi degli eventi della primavera estate 2002 ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 12/08/2002, n. 3258 del 20/12/2002 e 3276 del 28/03/2003;

nel piano di ricostruzione di cui sopra è stato inserito l'intervento denominato "(Comuni di Dora-Po zona sud-ovest di Vercelli) Adeguamento sezioni di deflusso corsi (alvei e attraversamenti) demaniali – Trino Nuovo canale scolmatore", che prevede l'esecuzione di lavori nei Comuni di Trino (VC), Camino (AL) e Morano (AL), ed è stato individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento stesso il Comune di Trino, a cui è stato assegnato per la finalità un contributo di €. 5.000.000;

per la realizzazione dell'intervento in oggetto, il Comune di Trino ha stipulato un accordo con il consorzio irriguo "Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia" (AIOS), che ha in tale ambito provveduto alla progettazione dell'opera;

il progetto definitivo dell'opera è stato quindi sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con D.G.R. n. 26-9035 del 25/06/2008, in corso di validità ai sensi della normativa vigente e che esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, comprensivo delle ulteriori autorizzazioni necessarie per l'intervento di cui si tratta, subordinando il tutto all'attuazione delle prescrizioni indicate nel provvedimento stesso;

nell'ambito di un successivo aggiornamento del "Piano generale di ricostruzione", approvato con D.G.R. n. 2-11492 del 3/06/2009 sono stati assegnati al Comune di Trino ulteriori €. 200.000, per la realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale richiesti in esito alla procedura di VIA, portando così l'importo complessivo del contributo a €. 5.200.000; tale nuovo contributo, tuttavia è insufficiente a coprire i maggiori costi derivanti dalle prescrizioni poste dalla VIA, quantificati in €. 3.870.000,00, che sommati agli €. 5.000.000 iniziali, portano l'importo complessivo dei lavori a € 8.870.000;

vista l'insufficienza delle risorse e a fronte della necessità di realizzare l'opera, l'AIOS, incaricata della progettazione dell'intervento, a seguito della richiesta dell'amministrazione comunale di Trino, ha formulato un'ipotesi di suddivisione dell'intervento in lotti funzionali, al fine di poter dare avvio, con le risorse disponibili pari al €. 5200.000, alla realizzazione di un primo tratto del

canale che consenta una prima, significativa, riduzione dei rischi idrogeologici attualmente in essere nei Comuni di Trino, Morano e Camino.

Preso atto che:

il Comune di Morano ha presentato ricorso per l'annullamento della D.G.R. n. 26-9035 del 25/06/2008 di valutazione di impatto ambientale sul progetto di cui si tratta, per motivi in parte legati alla ritenuta illegittimità della procedura di V.I.A. in parte per motivi inerenti il merito del progetto; il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche con sentenza n.186/2010 ha respinto il ricorso ritenendo infondate le ragioni poste a base dello stesso, sia quelle riferite agli aspetti procedurali, sia quelle di ordine sostanziale, precisando a proposito al punto III del dispositivo che *“si tratta di un intervento mirato alla protezione civile ed alla salvaguardia della pubblica incolumità, come hanno ritenuto tutti coloro (escluso il sindaco del Comune attuale ricorrente) che avevano partecipato alla Conferenza dei Servizi, il che induce il Collegio a disattendere anche ogni ulteriore istanza istruttoria,...”*

come rappresentato in note inviate alla Regione Piemonte dall'amministrazione comunale di Trino e dall'amministrazione provinciale di Vercelli e come altresì precisato nel corso di incontri a tal fine appositamente convocati, il Comune di Trino non ha potuto comunque procedere alle fasi successive di realizzazione dell'intervento per la mancata apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'esecuzione dei lavori in quanto il progetto non presentava la necessaria conformità urbanistica;

al fine di accelerare la realizzazione delle opere previste nelle aree a pericolosità e rischio idraulico-idrogeologico per le quali il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) preveda opere strutturali per la messa in sicurezza del territorio e per le opere che siano comunque ad esse connesse al fine di conseguire gli effetti di messa in sicurezza, con l'art. 23 della legge regionale n. 10/2011 è stato modificato l'art. 6 della l.r. n. 54/1975, il cui comma 7 bis ora dispone che *“Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e prevista dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) o connessa ad un'opera prevista dal PAI siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi”*;

l'applicazione della predetta disposizione al caso di cui si tratta consentirebbe procedere alla realizzazione dell'opera, purchè si proceda all'approvazione del progetto definitivo nell'ambito di una conferenza di servizi indetta secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 7 bis della l.r. n. 54/1975 sopra citato.

Preso atto altresì che:

la Regione ha sollecitato il Comune di Trino, nella sua qualità di soggetto attuatore, ad indire la conferenza di servizi di cui sopra, al fine di pervenire ad un sollecito avvio dei lavori, in

considerazione del lungo tempo trascorso e della necessità di assicurare la messa in sicurezza dei territori interessati dalle opere;

a seguito di una serie di interlocuzioni tra gli uffici della Direzione regionale Opere pubbliche ed il Comune di Trino, in merito alle procedure da attivare per il proseguimento dell'iter, la Provincia di Vercelli ed il Comune di Trino, congiuntamente, con nota del 1/12/2011 prot. n. 20152, hanno manifestato i propri dubbi circa la propria competenza alla realizzazione dell'intervento, trattandosi di un'opera a valenza sovracomunale e sovraprovinciale, chiedendo formalmente alla Regione di individuare un nuovo soggetto attuatore, suggerendo anche la possibilità di avvalersi di AIOS.

Considerato che è necessario dare corso senza ulteriori dilazioni a quanto necessario per la realizzazione di un'opera necessaria alla messa in sicurezza dei territori interessati, tenuto anche conto che:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7011 del 27 settembre 2007, ("Relazione sulla conformità del piano territoriale provinciale della Provincia di Vercelli") ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. ha reso ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge stessa, le disposizioni del P.T.P. quali prescrizioni immediatamente vincolanti e prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, così come definite all'articolo 4, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del PTP della Provincia di Vercelli, tra cui è previsto all'Art. 42 "Interventi per la difesa idraulica – Interventi sul reticolo idrografico minore nei Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Palazzolo e Trino", tra i quali rientra l'opera in oggetto;
- con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR), che recepisce in toto il P.T.C.P. della Provincia di Vercelli:
- che il PTCP della Provincia di Vercelli circa il nodo idraulico di Trino stabilisce che: "La criticità del nodo idraulico di Trino risiede nell'impossibilità, nelle attuali condizioni, di scaricare in Po tutta la portata di piena convogliata dal Roggione di Palazzolo e dallo scolmatore della Roggia Stura nel momento in cui si determinano nel fiume livelli corrispondenti a portate nell'ordine di 5000 m³/s o superiori. Infatti con tali livelli di portata nel Po, la "chiavica" sull'argine di Trino deve essere necessariamente chiusa con la conseguente attivazione della adiacente centrale di sollevamento. In tal caso si verificherebbe una eccedenza di portata rispetto alla capacità della stazione di sollevamento impossibile da smaltire e che inevitabilmente provocherebbe esondazioni ed allagamenti di campagne, infrastrutture viarie e ferroviarie e insediamenti abitativi (in particolare nel comune di Trino). La portata di piena con tempo di ritorno di 100 anni convogliata dalla rete minore assomma (dati Consorzio Ovest Sesia Baraggia) a 74 m³/s a fronte della capacità della stazione di sollevamento pari a 24 m³/s."
- che l'intervento è previsto dall'Autorità di bacino del Fiume Po nello "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Po nel tratto della confluenza del Fiume Dora Baltea alla confluenza del fiume Tanaro", elaborato nell'aprile 2007 (4.1/1/2R) "Relazione sull'assetto di progetto del reticolo minore" al punto 2.4:
- che tale studio di fattibilità è facente parte degli elaborati propedeutici all'approvazione della "Variante del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) – Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro", approvata con Deliberazione n. 7/2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Fiume Po in data 21 dicembre 2010:

- che in detta Deliberazione 7/2010 alla relazione tecnica è riportato al punto “Reticolo Minore”: “...lo studio di fattibilità già consegnato al Consorzio Ovest Sesia, costituisce la base conoscitiva di riferimento per tali ulteriori attività da svolgere”, ed inoltre “La definizione dell’assetto di progetto e l’individuazione puntuale degli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati, si ritiene possa essere adeguatamente sviluppata dagli Enti Gestori del reticolo in considerazione dell’estrema complessità strutturale e funzionale del reticolo medesimo e della necessità di trovare una sinergia ottimale fra gli interventi funzionali a migliorare le condizioni di deflusso e laminazione delle piene e quali funzionali a garantire l’uso irriguo del reticolo medesimo”;

- gli eventi meteorici del novembre 2011 hanno evidenziato ancora una volta la concretezza del rischio causato dallo stato di fatto, poichè stava per realizzarsi la situazione descritta nel PTCP della Provincia di Vercelli, riportata nel rapporto redatto dalla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste “Evento meteoidrologico del 4-8 Novembre 2011”, con un grave rischio per l’abitato di Trino;

- il Settore OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico di Vercelli, unitamente ad A.I.Po, ARPA e ai Settori Geologico, Protezione Civile e Difesa del Suolo della Regione Piemonte hanno approntato alcuni approfondimenti tematici che confermano i rischi idraulici corsi dal territorio in assenza del canale scolmatore di Trino e stanno predisponendo uno studio propedeutico alla protezione civile;

data la necessità di procedere alla realizzazione dell’intervento al fine di scongiurare ogni possibile rischio, provvedendo a sostituire il soggetto attuatore già individuato, che come sopra precisato ha manifestato la propria indisponibilità a proseguire nell’iter diretto all’esecuzione dei lavori;

ritenuto che la realizzazione dell’opera possa essere ricondotta in capo alla Regione Piemonte, in quanto competente in materia di opere idrauliche ed in forza di quanto previsto nella D.G.R. n. 108-1821 del 18/12/2000, che negli allegati indirizzi normativi prevede l’esecuzione da parte degli uffici tecnici regionali qualora si noti inerzia da parte di soggetti attuatori per quelle operazioni a carattere sovracomunale, e specificamente la manutenzione dei corsi d’acqua e il consolidamento dei versanti, il cui ritardo o la cui esecuzione non coordinata potrebbe essere causa di cattivo deflusso in caso di piogge persistenti;

valutata altresì l’opportunità che per la realizzazione dell’intervento la Regione possa avvalersi di soggetti esterni;

visto il d.lgs. 3/4/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che all’art. 53, comma 3 dispone che alla realizzazione delle attività dirette ad assicurare la tutela del suolo, il risanamento idrogeologico del territorio e la messa in sicurezza delle situazioni di rischio “*concorrono (...) lo Stato, le regioni, (...), le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione (...)* e all’articolo 62 prevede che “*i consorzi di bonifica e di irrigazione (...) partecipano all’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo*” ;

vista la l.r. 9/08/1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e di irrigazione), che, nel disciplinare le competenze e le funzioni dei consorzi di bonifica e dei consorzi di irrigazione, all’articolo 46 attribuisce ai consorzi di irrigazione lo svolgimento dei compiti ad essi conferiti ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge n. 183/1989 (attuale art. 53 del d.lgs. n. 152/2006 sopra richiamato) e all’articolo 48 dispone che i consorzi di irrigazione “*possono, sulla base di accordi da stipularsi con gli enti interessati, assumere incarichi da parte della Regione, delle province, dei comuni e loro consorzi (...) nei settori della difesa del suolo (...)*”;

considerato che:

il consorzio di irrigazione e bonifica denominato Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia (AIOS) ha fin qui svolto un significativo ruolo nell'ambito della realizzazione dell'opera di cui si tratta, essendo già stata incaricata dal Comune di Trino della progettazione ed avendo elaborato la progettazione definitiva delle opere e avendo preso atto della manifestata disponibilità a proseguire nelle attività;

in capo all'AIOS vi sono competenze tecniche e conoscitive particolarmente qualificate per la gestione dell'intervento in oggetto, anche in considerazione all'interconnessione dell'opera con la rete dei canali demaniali ed irrigui da essa gestita;

l'articolo 1 dello Statuto dell'AIOS, approvato con D.C.R. n. 414-5592 prevede la possibilità che la stessa possa stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività per la difesa idraulica del territorio;

ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, individuare l'AIOS quale soggetto di cui la Regione Piemonte potrà avvalersi per l'attuazione della realizzazione del nuovo canale scolmatore di Trino e di regolare con specifica convenzione le modalità di avvalimento, definendo in particolare la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento delle risorse, i controlli e le verifiche sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione finanziaria; la convenzione dovrà anche prevedere la possibilità che AIOS progetti l'intervento per lotti funzionali, al fine di poter dare avvio, con le risorse disponibili attualmente pari a € 5.200.000, alla realizzazione di un primo tratto del canale. All'AIOS potrà altresì essere affidata l'esecuzione degli adempimenti finalizzati all'espletamento delle procedure espropriative, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte della Regione Piemonte;

ritenuto di incaricare la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste di provvedere all'aggiornamento del piano generale di ricostruzione relativo agli eventi alluvionali del 2000 e del 2002 di cui alla D.G.R. n. 108-1821 del 18/12/2000 e s.m.i., disponendo la modifica del soggetto attuatore per la realizzazione del nuovo scolmatore di Trino, individuata nella Regione Piemonte, di provvedere alla variazione del beneficiario dell'assegnazione di € 5.200.000, già assunto nei confronti del Comune di Trino e di dare corso a tutti gli adempimenti necessari alla stipulazione e a dare attuazione alla convenzione con l'AIOS per la realizzazione degli interventi in oggetto per un importo totale di € 5.200.000.

La Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli provvederà all'indizione della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto dell'opera ai sensi dell'articolo 6, comma 7bis della l.r. n. 54/1975.

Tutto quanto sopra premesso;

la Giunta regionale;

all'unanimità,

delibera

- di individuare la Regione Piemonte quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento "(Comuni di Dora-Po zona sud-ovest di Vercelli) Adeguamento sezioni di deflusso corsi (alvei e attraversamenti) demaniali – Trino Nuovo canale scolmatore", inserito nel piano generale di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali dell'autunno 2000 e dell'anno 2002 (O.M. n. 3090 del 18/10/2000 e OO.P.C.M. n. 3237 del 12/08/2002, n. 3258 del 20/12/2002 e n. 3276 del 28/03/2003) approvato con D.G.R. n. 108-1821 del 18/12/2000 e successive m. e i., in luogo del Comune di Trino, soggetto attuatore precedentemente individuato;
- di disporre che l'attuazione dell'intervento sarà effettuata dall'Associazione di irrigazione Ovest Sesia (AIOS) sulla base di specifica convenzione stipulata con la Regione Piemonte;
- di demandare al Direttore della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste la stipulazione della predetta convenzione che dovrà definire le modalità di attuazione, la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento delle risorse pari a € 5.200.000, i controlli e le verifiche sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione finanziaria, nonché la possibilità di effettuare la progettazione dell'intervento per lotti funzionali, in relazione alle risorse disponibili e la possibilità di affidare ad AIOS lo svolgimento degli adempimenti finalizzati all'espletamento delle procedure espropriative, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte della Regione Piemonte;
- di disporre che la conferenza di servizi della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto dell'opera ai sensi dell'articolo 6, comma 7bis della l.r. n. 54/1975 sia indetta dalla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli;
- di incaricare la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste di provvedere all'aggiornamento del piano generale di ricostruzione relativo agli eventi alluvionali del 2000 e del 2002, di cui alla D.G.R. n. 108-1821 del 18/12/2000 s.m.i. disponendo la modifica del soggetto attuatore in capo alla Regione Piemonte per la realizzazione del nuovo scolmatore di Trino, di provvedere alla variazione del beneficiario dell'assegnazione di €. 5.200.000, già assunto a favore del Comune di Trino e di dare corso a tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione alla convenzione con l'AIOS per la realizzazione degli interventi in oggetto per un importo totale di € 5.200.000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)